

1. DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI E NASPI

L'art. 19, Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro 2024), ha integrato l'art. 26, D.Lgs. n. 151/2015, introducendo la possibilità di intendere risolto il rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata dello stesso protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto medesimo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni. L'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro comporta, tra l'altro, l'impossibilità per il lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto di lavoro medesimo.

L'INPS, con la circolare n. 154/2025, illustra tale disciplina e i suoi riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione NASPI, ricordando le indicazioni rese dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 6/2025 e, in particolare, che l'effetto risolutivo non discende automaticamente dall'assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto. Pertanto, rientra nella facoltà del datore di lavoro valutare se, in caso di assenza ingiustificata protratta per un certo periodo di tempo, come da previsione normativa, avviare la "procedura" per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per fatti concludenti. La nuova procedura, infatti, non è obbligatoria per il datore di lavoro. In tal senso è stato istituito su UniLav dal 29 gennaio 2025 il nuovo codice cessazione "FC - dimissioni per fatti concludenti", che, se indicato, preclude l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASPI. Laddove, invece, la causale di cessazione del rapporto di lavoro sia per licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche riconducibili a un'assenza ingiustificata del lavoratore protratta nel tempo, il medesimo, se in possesso di tutti i requisiti legistativamente previsti, può accedere all'indennità di disoccupazione NASPI; in tale ipotesi, pertanto, l'accesso è ammesso anche se dalla lettera di licenziamento emerge che il licenziamento stesso sia intervenuto a seguito di procedimento disciplinare derivante da un'assenza ingiustificata protratta nel tempo.

Anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite il sistema telematico da parte del lavoratore prevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro, quindi se, successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura, il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, con la conseguenza che, in presenza di giusta causa di dimissioni, anche dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti, è possibile accedere alla NASPI, sempre che sia assolto l'onere probatorio di cui alla circolare INPS n. 163/2003 e siano soddisfatti i requisiti legistativamente previsti per il riconoscimento della NASPI.

